

Codice A1817A

D.D. 5 agosto 2016, n. 2095

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per il mantenimento dell'occupazione dello specchio d'acqua con unita' di navigazione, tre pontili e area a terra sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 59 del Fg. 24. Richiedente: Sig. Adriano Bacchetta in qualita' di legale rappresentante della ditta Piroscabo Lombardia Srl.

In data 19/01/2016 nota n° 281 (prot. di ricevimento n. 3232/A1817A del 26/01/2016) il Sig. Adriano Bacchetta in qualità di legale rappresentante della ditta Piroscabo Lombardia S.r.l., ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio dei pareri di competenza per il rinnovo dell'occupazione di un'area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 59 del Fg. 24.

A seguito della sopraccitata nota questo settore ha richiesto con lettera n° 5973/A1817A del 09/02/2016 al competente ufficio dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore e al richiedente, la sospensione della pratica, che verrà esaminata a seguito delle integrazioni richieste.

In data 11/07/2016 (protocolli di ricevimento n° 30232/A1817A e 30228/A1817A) ed in data 4/08/2016 (protocollo di ricevimento n° 34221/A1817A) tramite PEC è pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dell'Ing. A. Poletti in base ai quali è previsto il mantenimento delle opere in oggetto.

L'intervento su area demaniale consiste nel mantenimento di unità di navigazione e tre pontili a lago comportante una occupazione demaniale di specchio acqueo pari a mq. 434,00 per l'unità di navigazione e pontili e di mq. 936,00 complessivi ove si consideri anche lo specchio acqueo pertinenziale.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Dato atto che l'occupazione in argomento è già stata oggetto di concessione demaniale rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Navigazione Interna e Merci in data 19/12/2008, con scadenza 31/12/2015 e che, in considerazione di variazioni intervenute nella rappresentazione grafica dell'area, si ritiene opportuno il rilascio di nuova autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici trasmessi via PEC la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- Visto il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”;
- Visto il regolamento regionale recante “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)”, emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- visto l’artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- vista la legge 20.01.1997, n. 19.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, con la disciplina della navigazione, non costituendo l’occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

determina

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Sig. Adriano Bacchetta in qualità di legale rappresentante della ditta Piroscabo Lombardia S.r.l., al mantenimento delle opere esistenti sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistanti l’area censita al N.C.T. mapp. 59 del Fg. 24;
- II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché alla ditta Piroscabo Lombardia S.r.l., meglio individuata in premessa, possa essere rilasciata l’autorizzazione al mantenimento delle opere di cui al punto I), in Comune di Arona;

Le opere dovranno essere mantenute nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati grafici allegati all’istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalle opere stesse;
- 2) l’unità di navigazione dovrà essere segnalata e illuminata durante la notte in modo che la sagoma sia sempre ben visibile ai naviganti. Nella parte esterna, lungo la fiancata e lo specchio di poppa dovranno essere poste pellicole catarifrangenti o retroriflettenti conformi alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione

Piemonte con il “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R in data 29.3.2002;

- 3) I pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002.
- 4) dovrà essere fatta manutenzione periodica di tutte le strutture in particolare delle strutture di ancoraggio (palificazioni) oltre a prevedere una verifica da parte di personale qualificato sulle condizioni (sentine, carena, eventuale ossidazione delle lamiere, etc.) dell'imbarcazione stessa come anche indicato nella “Relazione tecnica di idoneità statica degli ancoraggi” allegata;
- 5) i pontili e l'unità di navigazione esistenti dovranno essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno anche nel caso di massima escursione del lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 6) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 7) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 8) il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
- 9) il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 10) l'unità di navigazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della L. R. n. 2/2008 e s. m. e i., dovrà risultare in possesso della documentazione che ne attesti la galleggiabilità, rilasciata da organismo tecnico riconosciuto, nonché l'idoneità all'ancoraggio;
- 11) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Giovanni ERCOLE)